

STUDIO NOTARILE MORONE

Via Mercantini n. 5

10121 TORINO

Repertorio n. 108.499

Raccolta n. 16.817

Verbale della trattazione del secondo punto al-
l'ordine del giorno della riunione del consiglio
di amministrazione della "SANPAOLO IMI S.p.A."
tenutasi il 16 maggio 2006.

Repubblica Italiana

Il sedici maggio duemilasei,

in Torino, presso la sede della società infranominata, piazza San Carlo n. 156, alle ore 15,05 circa.

Io, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ho assistito, su richiesta della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della riunione del consiglio di amministrazione della "SANPAOLO IMI S.p.A.",

qui riunito per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente

Ordine del giorno

2. Fusione per incorporazione in SANPAOLO IMI S.p.A. di BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.p.A..

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso

il signor

Enrico SALZA, nato a Torino il 25 maggio 1937,
domiciliato per la carica a Torino, piazza San
Carlo n. 156,

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di presidente del consiglio di
amministrazione della

"SANPAOLO IMI S.p.A.", con sede in Torino, piazz-
za San Carlo n. 156, col capitale sociale di eu-
ro 5.399.548.807,68, iscritta nel registro delle
imprese - ufficio di Torino al n. 06210280019,
banca iscritta nell'albo di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 385/93 e capogruppo del
Gruppo Bancario SANPAOLO IMI iscritto nell'albo
di cui all'articolo 64 del medesimo decreto le-
gislativo.

Esso signor comparente, dopo aver dichiarato di
avere già assunto, a sensi di statuto, la presi-
denza della riunione, invita me notaio a redige-
re il verbale della trattazione del secondo pun-
to all'ordine del giorno.

Quindi comunica, agli effetti della redazione
del presente verbale, quanto segue:

- che la riunione è stata regolarmente convocata;
- che attualmente, oltre ad esso comparente, so-

no presenti gli amministratori:

Alfonso IOZZO - amministratore delegato

Virgilio MARRONE

Iti MIHALICH

Leone SIBANI

Alberto TAZZETTI;

- che partecipano in videoconferenza, come consentito dall'articolo 17 dello statuto sociale, gli amministratori:

Orazio ROSSI - vice presidente

Maurizio BARRACCO

Pio BUSSOLOTTO

Giuseppe FONTANA

Ettore GOTTI TEDESCHI

Emilio OTTOLENGHI

Gianguido SACCHI MORSIANI

Mario SARCINELLI,

nonché il sindaco effettivo Aureliano BENEDETTI;

- che hanno giustificato l'assenza gli amministratori:

Anthony ORSATELLI

Alfredo SAENZ ABAD

Josè Manuel VARELA,

nonché i sindaci effettivi:

Maurizio DALLOCCHIO - presidente

Gianluca FERRERO

Augusto FRANCHINI

Paolo MAZZI;

- che la riunione è regolarmente costituita anche per la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Il presidente passa quindi allo svolgimento del punto

2. Fusione per incorporazione in SANPAOLO IMI S.p.A. di BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.p.A..

Sullo stesso,

il presidente dà la parola all'amministratore delegato Alfonso IOZZO, il quale ricorda che il consiglio di amministrazione, nella sua riunione del 28 febbraio 2006, aveva redatto il progetto di fusione per incorporazione nella SANPAOLO IMI S.p.A. della controllata totalitaria BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.p.A..

Ricorda inoltre che nella medesima riunione consiliare era stata altresì predisposta la relazione del consiglio di amministrazione mentre vengono utilizzati i bilanci delle due società al 31 dicembre 2005, entrambi regolarmente approvati.

Precisa altresì che è stata inoltre predisposta

da parte della società incorporanda la relazione del consiglio di amministrazione.

Quindi fa presente che viene sottoposta all'esame del consiglio di amministrazione la proposta di approvare, ai sensi dell'articolo 2505 comma 2 del codice civile e dell'articolo 16 comma 3 dello statuto sociale, il predetto progetto e di conferire i relativi poteri esecutivi.

Dà poi la parola al sindaco effettivo Aureliano BENEDETTI, il quale esprime il parere favorevole dei sindaci.

Quindi l'amministratore delegato invita me notaio a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

Ordine del giorno

Il consiglio di amministrazione della
"SANPAOLO IMI S.p.A.",

considerato che

- in data 11 aprile 2006 la Banca d'Italia ha rilasciato l'autorizzazione ex articolo 57 del decreto legislativo 385/93,
- in data 13 aprile 2006 il progetto di fusione è stato depositato presso il registro delle imprese - ufficio di Torino ove è stato iscritto in data 14 aprile 2006,

- in data 14 aprile 2006 è avvenuto il deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. del progetto di fusione, delle relazioni degli amministratori e dei bilanci al 31 dicembre 2005 nonché, limitatamente alla sede sociale, dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione con le relative relazioni,

- in data 14 aprile 2006 sono stati inviati alla CONSOB il progetto di fusione, le relazioni degli amministratori e i bilanci al 31 dicembre 2005 delle società partecipanti alla fusione,

- dei predetti depositi presso il registro delle imprese, la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. è stata data notizia, ai sensi dell'articolo 84 della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, con avviso pubblicato sul quotidiano La Stampa in data 15 aprile 2006,

- nell'avviso medesimo è stato precisato che il progetto di fusione sarebbe stato sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione della società incorporante come previsto, ai sensi dell'articolo 2505 comma 2 del codice civile, dall'articolo 16 comma 3 dello statuto sociale,

- non è pervenuta alla società incorporante alcuna domanda volta a chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata in sede assembleare ai sensi dell'articolo 2502 del codice civile,

- i documenti di cui sopra sono rimasti depositati fino alla data odierna,

- non sono intervenuti elementi, dalla data di riferimento dei bilanci ad oggi, che possono determinare pregiudizio ai creditori,

- non sono in corso prestiti obbligazionari convertibili,

- la società incorporante non si trova nella condizione di cui all'articolo 2501 bis del codice civile,

- la società incorporante detiene interamente e direttamente il capitale della società incorporanda,

- non risultano applicabili le disposizioni dell'articolo 2501 ter primo comma numeri 3, 4 e 5 e degli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies del codice civile,

- l'articolo 16 comma 3 dello statuto sociale stabilisce che il consiglio di amministrazione è

competente, tra l'altro, ad assumere le deliberazioni concernenti la fusione, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente,

d e l i b e r a

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 2505 comma 2 del codice civile e dell'articolo 16 comma 3 dello statuto sociale, il progetto di fusione per incorporazione della "BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.p.A.", con sede in Teramo, via Mario Capuani n. 99, nella controllante totalitaria "SANPAOLO IMI S.p.A.", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156;

2) di conferire al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente ed all'amministratore delegato in carica, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per eseguire la fusione, sotto l'osservanza delle condizioni di legge, ed in particolare, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto di fusione, per stabilire l'effetto della fusione stessa che potrà anche essere successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, stipulare e sottoscrive-

re l'atto relativo ed in genere qualsiasi atto, anche rettificativo, precisativo od integrativo, e compiere tutto quanto necessario od anche solo opportuno per il buon fine dell'operazione.

* * *

Al termine della lettura il presidente, nessuno intervenendo, mette in votazione l'ordine del giorno deliberativo il quale risulta approvato con il voto favorevole di tutti i quattordici amministratori partecipanti alla riunione.

Null'altro essendovi al secondo punto all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara esaurita la trattazione dello stesso alle ore 15,20 circa, precisando che la trattazione degli ulteriori punti sarà verbalizzata a cura del segretario.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura:

- sotto la lettera "A" il progetto di fusione,
- sotto la lettera "B" la relazione del consiglio di amministrazione della SANPAOLO IMI S.p.A.,
- sotto la lettera "C" la relazione del consiglio di amministrazione della BANCA POPOLARE

DELL'ADRIATICO S.p.A..

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al presidente della riunione che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa di tre fogli in bollo facciate nove e parte della decima.

All'originale firmati:

Enrico SALZA

Ettore MORONE Notaio

**Progetto di fusione per incorporazione
di Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A.
in Sanpaolo IMI S.p.A.**

ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Società incorporante

SANPAOLO IMI S.p.A. (di seguito, anche "SANPAOLO IMI"), con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro 5.239.223.740,80 i.v., iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 06210280019, banca iscritta all'Albo delle Banche al nr. 5084.9.0 e Capogruppo del Gruppo Bancario SANPAOLO IMI iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al nr. 1025.6.

Le azioni ordinarie SANPAOLO IMI sono negoziate in Italia sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e presso il New York Stock Exchange (NYSE).

1.2 Società incorporanda

BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.p.A. (di seguito, anche "BPDA"), con sede in Teramo, via Mario Capuani, 99 e Direzione Generale in Pesaro, via Gagarin, 216, con capitale sociale di euro 100.636.580,20, i.v., iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Teramo al n. 00876970674, banca iscritta all'Albo delle Banche al n. 5221, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico SANPAOLO IMI e appartenente al Gruppo Bancario SANPAOLO IMI iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al nr. 1025.6.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

In allegato al presente progetto, sotto la lettera a), viene riportato lo statuto della Società Incorporante, al momento vigente, che non subirà modificazioni per effetto della fusione, essendo BPDA interamente posseduta da SANPAOLO IMI. Peraltro, il capitale sociale della Società Incorporante potrebbe variare prima degli effetti giuridici della fusione, tenuto conto dell'esistenza di diritti di sottoscrizione di azioni ordinarie SANPAOLO IMI assegnati a dipendenti del Gruppo ed esercitabili in determinati periodi.

Si fa anche presente che ulteriori modifiche del capitale sociale della Società Incorporante potrebbero discendere dall'eventuale approvazione della proposta di aumento gratuito, ex art. 7, co. 6 D. Lgs. n. 38/2005, che verrà sottoposta all'assemblea dei soci prima dell'efficacia della fusione.

3. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

La decorrenza degli effetti giuridici della fusione sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 bis del codice civile.

4. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso al momento della decorrenza degli effetti giuridici della fusione.

5. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni

6. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.


ALLEGATI

Allegato A: Statuto della Società Incorporante

Torino, 28 febbraio 2006

SANPAOLO IMI S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Enrico Salza)



Statuto della Società Incorporante

**TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'**

ARTICOLO 1

- 1.1 La Società è denominata "SANPAOLO IMI S.p.A." ed è costituita in forma di società per azioni.
- 1.2 La Società è Banca ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

ARTICOLO 2

- 2.1 La Società ha sede sociale in Torino e sedi secondarie in Roma e in Bologna.
- 2.2 Con l'osservanza delle vigenti disposizioni potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3

- 3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31/12/2050.
- 3.2 La proroga della Società dovrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 4

- 4.1 La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia ed all'estero.
- 4.2 La Società può compiere, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
- 4.3 La Società - nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario SANPAOLO IMI, ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

ARTICOLO 5

- 5.1 La Società può emettere obbligazioni ed altri titoli, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE E AZIONI

ARTICOLO 6

- 6.1 Il capitale sociale è di Euro 5.239.223.740,80 interamente versato, diviso in n. 1.586.967.318 azioni ordinarie nominative e n. 284.184.018 azioni privilegiate nominative del valore nominale unitario di Euro 2,80. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse.
- 6.2 Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.
- 6.3 Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate in azioni ordinarie, salvo il caso in cui sia disposta a favore di soggetto che ne possieda interamente il capitale. In data 1° luglio 2012 le azioni privilegiate saranno convertite, alla pari, in azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione in tale momento.
- 6.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche, ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni privilegiate aventi caratteristiche diverse, su azioni di risparmio ovvero su azioni ordinarie.
- 6.5 Ai sensi della delega conferita dall'Assemblea il 30 aprile 2002, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 51.440.648,00 (cinquantunomilioniquattrocentoquaranta-milaseicentoquarantotto) mediante l'emissione di azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2441, ottavo comma, c.c. e dell'articolo 134 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a dipendenti della Società o anche a dipendenti di società controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. partecipanti ai piani di incentivazione azionaria approvati dal Consiglio medesimo. La predetta facoltà potrà essere esercitata entro il 27 aprile 2007.
- 6.6 A seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2001, a valere sulla delega attribuita dall'Assemblea il 31 luglio 1998, nonché in data 17 dicembre 2002 e in data 14 novembre 2005, a valere sulla delega attribuita dall'Assemblea il 30 aprile 2002, il capitale sociale potrà aumentare per un ammontare massimo di nominali Euro 40.447.400,00 (quarantamilioniquattrocentoquarantasettemilaquattrocento).

ARTICOLO 7

- 7.1 Nel caso di aumento del capitale sociale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

- 7.2 Sui ritardati pagamenti decorre, di pieno diritto, l'interesse annuo nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che non superi però il 3% in più del tasso ufficiale di riferimento, ferme restando le conseguenze di legge a carico del socio che non esegue il pagamento delle somme dovute e ferma la responsabilità dei cedenti e dei giranti di azioni non liberate.
- 7.3 I conferimenti possono avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro.
- 7.4 La Società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

TITOLO III ASSEMBLEA

ARTICOLO 8

- 8.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata in Italia anche fuori dalla sede sociale.
- 8.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nei casi consentiti dalla legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni.
- 8.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.
- 8.4 Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 9

- 9.1 Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
- 9.2 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ARTICOLO 10

- 10.1 Ogni azione dà diritto a un voto. Alle azioni privilegiate non spetta il diritto di voto nelle assemblee ordinarie.

ARTICOLO 11

- 11.1 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, per quanto riguarda la straordinaria, in terza convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.

- 11.2 Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. A parità di voti si intende eletto il candidato più anziano di età. Per la nomina del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 20.

ARTICOLO 12

- 12.1 L'Assemblea, il cui funzionamento è disciplinato dalla legge e dall'apposito Regolamento approvato in sede ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.
- 12.2 L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, quando ritenuto opportuno, due o più scrutatori e un Segretario anche fra non soci.
- 12.3 L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il Notaio è designato dal Presidente dell'Assemblea.
- 12.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. A tali fini il Presidente può avvalersi di appositi incaricati.
- 12.5 Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

ARTICOLO 13

- 13.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori, se nominati, e dal Segretario o dal Notaio.
- 13.2 Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14

- 14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti variabile da 7 a 20, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea. L'Assemblea stessa nomina tra essi il Presidente.
- 14.2 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
- 14.3 Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.
- 14.4 Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15

- 15.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi componenti, uno o più Vice Presidenti.
- 15.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina, determinandone le attribuzioni, uno o più Amministratori Delegati, nonché il Comitato Esecutivo, definendone numero dei componenti, deleghe, durata, norme di funzionamento e poteri. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, il o i Vice Presidenti, nonché il o gli Amministratori Delegati.
- 15.3 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire, tra i suoi membri, speciali Comitati Tecnici, con funzioni consultive, istruttorie e di controllo.
- 15.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni, i poteri ed il compenso. Ne dispone, occorrendo, anche la revoca.
- 15.5 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore Generale con funzioni consultive e, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, propositive.
- 15.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Direttore Generale, uno o più Vice Direttori Generali nonché i Dirigenti Centrali stabilendone le attribuzioni e i poteri.
- 15.7 Per determinate categorie di atti e di affari, poteri possono essere altresì delegati, nelle forme di legge, a Dirigenti, ai preposti alle singole dipendenze e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.
- 15.8 Per quanto riguarda le attività di credito speciale e/o agevolato disciplinate da specifiche normative potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a enti creditizi del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti.
- 15.9 Il Consiglio determinerà le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari di deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.
- 15.10 Gli Organi Delegati e il Direttore Generale curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.
- 15.11 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta un compenso annuale determinabile dall'Assemblea, parte in misura fissa e parte in misura variabile.
- 15.12 L'Assemblea può determinare, in aggiunta al compenso di cui sopra, la corresponsione a ciascun Amministratore di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; gli Amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.
- 15.13 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 16

- 16.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società.
- 16.2 Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:
- la definizione degli obiettivi, delle strategie e delle linee di sviluppo delle aree di affari del Gruppo;
 - le deliberazioni riguardanti gli indirizzi generali di gestione, l'approvazione e la modificazione della normativa di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro, l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario, la nomina delle cariche di cui all'art. 15;
 - l'approvazione dei regolamenti interni nonché la valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, con particolare riferimento al sistema di controllo dei rischi e dei controlli interni;
 - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia.
- 16.3 Il Consiglio di Amministrazione, oltre alle competenze esclusive di cui al precedente comma 2, è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:
- la fusione e la scissione, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
 - l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
 - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
 - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

ARTICOLO 17

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno e ordinariamente ogni due mesi. Con cadenza almeno trimestrale gli amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero con apposita relazione, riferiscono al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e/o dalle società controllate. In particolare, gli Amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, ferme restando le disposizioni delle leggi speciali.
- 17.2 Fermi i poteri riservati dalla legge ai Sindaci, la convocazione deve avere luogo, altresì, quando almeno tre Consiglieri o un Amministratore Delegato ne facciano richiesta scritta al Presidente, con indicazione delle ragioni che la determinano.
- 17.3 Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede sociale della Società. Il Consiglio di Amministrazione può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia od all'estero.
- 17.4 L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e ai Sindaci effettivi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata, o telegramma, o telex, o telefax ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualsiasi mezzo idoneo.

- 17.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.
- 17.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le deliberazioni concernenti la nomina del o dei Vice Presidenti, del Comitato Esecutivo, del o degli Amministratori Delegati e del Direttore Generale sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- 17.7 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio.
- 17.8 Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.
- 17.9 Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di Segretario sono affidate al Consigliere più giovane di età dei presenti.
- 17.10 Le proposte di delibera al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo sono formulate dal o dagli Amministratori Delegati, sulla base delle deleghe conferite, nonché dal Direttore Generale nelle materie riservate alla sua competenza.

ARTICOLO 18

- 18.1 Il Presidente:
- a) presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, coordinandone i lavori;
 - b) stabilisce gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal o dagli Amministratori Delegati e dal Direttore Generale e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri;
 - c) autorizza qualsiasi azione giudiziaria, amministrativa ed esecutiva in ogni competente sede ed in qualunque grado di giurisdizione con facoltà di abbandonarla, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, con tutte le facoltà conseguenti e con obbligo di riferire al Comitato Esecutivo sulle decisioni assunte;
 - d) prende, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ovvero con quello rispettivamente competente in caso di pluralità di Amministratori Delegati ovvero, in assenza di questi, con il Direttore Generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della Società, riferendone al Consiglio di Amministrazione od al Comitato Esecutivo nella prima adunanza;
 - e) esercita compiti di coordinamento dell'attività della Società.
- 18.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente, oppure, in caso di nomina di più Vice Presidenti, quello designato secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

- 18.3 Quando tutti i Vice Presidenti siano assenti od impediti, i poteri del Presidente sono deferiti al o agli Amministratori Delegati oppure, qualora anche essi siano assenti o impediti, ad altri Consiglieri, secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V IL DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 19

- 19.1 Il Direttore Generale è il capo della struttura operativa ed esecutiva della Società. Sulla base e nell'ambito dei poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale:
- a) è titolare del potere di proposta in materia di gestione del credito e del personale; presenta altresì proposte agli Organi amministrativi nelle materie ad esso delegate;
 - b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
 - c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero del o degli Amministratori Delegati ed al coordinamento operativo delle attività delle società controllate facenti parte del Gruppo, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;
 - e) delega, per l'espletamento delle proprie funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o che gli sono stati delegati, poteri a dipendenti.
- 19.2 In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, ovvero nel caso in cui siano nominati più Vice Direttori Generali, da quello, fra loro, competente in ragione della materia oggetto della delega. Nel caso di mancata nomina del Vice Direttore Generale, il Direttore Generale è sostituito dai Dirigenti Centrali in ragione della materia oggetto delle rispettive attribuzioni.
- 19.3 Qualora per qualsiasi ragione la carica di Direttore Generale sia vacante le relative funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato. Nel caso di più Amministratori Delegati essi esercitano tali funzioni in base alla ripartizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 20

- 20.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 5 Sindaci effettivi e da 2 Sindaci supplenti.
- 20.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La loro cessazione è regolata a norma di legge.

- 20.3 Almeno due dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
- 20.4 I Sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma precedente sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- 1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero
 - 2) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative o comunque funzionali all'attività della banca, ovvero
 - 3) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
- 20.5 L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
- 20.6 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai commi terzo e dodicesimo del presente articolo, qualora la lista sia composta di quattro o più candidati, il quarto candidato ed almeno uno dei primi tre devono possedere i requisiti previsti dal citato terzo comma; qualora la lista sia composta di un numero di candidati inferiore a quattro almeno il primo di essi deve possedere i medesimi requisiti.
- 20.7 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno due quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
- 20.8 Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 20.9 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari.
- 20.10 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato dallo stesso sottoscritto e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco.
- 20.11 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
- 20.12 All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:
- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 3 Sindaci effettivi e 1 Sindaco supplente;
 - b) i restanti due Sindaci effettivi ed uno supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due e tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti Sindaci effettivi coloro che hanno

ottenuto i due quozienti più elevati e Sindaco supplente chi ha ottenuto il terzo quoziente più elevato.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco; nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Sindaco, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

- 20.13 Per la nomina di Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti ai sensi del procedimento di cui ai precedenti commi, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.
- 20.14 La presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di sua sostituzione la presidenza spetta, sino alla scadenza del Collegio, alla persona indicata subito dopo nella medesima lista.
- 20.15 In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui al punto b) del presente articolo. Qualora sia necessario per la conservazione del numero minimo di Sindaci effettivi in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo, subentra comunque il supplente in possesso dei requisiti medesimi.
- 20.16 La nomina di Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 Codice Civile è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.
- 20.17 Ai Sindaci compete il compenso fissato dall'Assemblea, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a ciascun Sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.
- 20.18 I membri del Collegio Sindacale non possono ricoprire più di 5 incarichi di Sindaco effettivo in altre società quotate, con esclusione delle Società controllate da SANPAOLO IMI S.p.A.
- 20.19 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

ARTICOLO 21

- 21.1 Il controllo contabile è esercitato da società di revisione avente i requisiti di legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

TITOLO VII RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

ARTICOLO 22

- 22.1 La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al o ai Vice Presidenti, secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e, in mancanza anche di questi, al o agli Amministratori Delegati in via disgiunta.
- 22.2 Fermo restando quanto precede la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al o agli Amministratori Delegati nelle materie loro delegate dal Consiglio di Amministrazione.
- 22.3 Fermo restando quanto previsto nei commi che precedono, il Consiglio di Amministrazione può, nelle forme di legge, per determinate categorie d'atti e di affari, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma per la Società, a singoli Consiglieri, al Direttore Generale, al o ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti e ad altri dipendenti della Società medesima determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma stessa. Analogamente il Direttore Generale, nell'ambito dei poteri a lui delegati, può a sua volta delegare la firma al o ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti e ad altri dipendenti della Società medesima, determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma stessa.
- 22.4 Nei casi in cui il presente Statuto consente sostituzioni per assenza o impedimento, l'intervento del sostituto costituisce prova di fronte ai terzi delle circostanze medesime.

TITOLO VIII BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 23

- 23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 23.2 Degli utili netti risultanti dal bilancio, una quota pari al 10% verrà destinata a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale.
- 23.3 Una ulteriore quota, per un importo sino a concorrenza del 5% del loro valore nominale, sarà attribuita alle azioni privilegiate.
- 23.4 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla destinazione degli utili che residuano dopo l'accantonamento a riserva legale e l'assegnazione alle azioni privilegiate.
- 23.5 Il dividendo è assegnato, sino a concorrenza di un importo pari a quello assegnato alle azioni privilegiate, alle azioni ordinarie e, successivamente e in egual misura, a tutte le azioni.
- 23.6 Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni privilegiate un dividendo inferiore al 5% del loro valore nominale, la differenza sarà computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.
- 23.7 I dividendi, non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della Società, con imputazione al fondo di riserva.

- 23.8 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni.

TITOLO IX ORGANI STATUTARI

ARTICOLO 24

- 24.1 Agli Organi previsti nel presente Statuto si applica, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, la vigente normativa legislativa, regolamentare e di Vigilanza.

TITOLO X RECESSO

ARTICOLO 25

- 25.1 Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti :
- a) la proroga del termine della durata della Società;
 - b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 25.2 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

TITOLO XI SCIoglimento

ARTICOLO 26

- 26.1 Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.
- 26.2 Alle azioni privilegiate spetterà, nel caso di scioglimento e liquidazione, la prelazione nel rimborso del capitale sino a concorrenza del loro valore nominale.

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 2501 QUINQUIES CODICE CIVILE
SULLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI**

BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A.

IN

SANPAOLO IMI S.P.A.

INDICE

INTRODUZIONE

SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

- *SANPAOLO IMI : COSTITUZIONE, EVOLUZIONE E SETTORI DI ATTIVITÀ DELLA BANCA E DEL GRUPPO*
- *BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO: COSTITUZIONE ED EVOLUZIONE RECENTE*

LE FINALITÀ E LE MODALITÀ DELL'INTEGRAZIONE

- *IL RIORDINO DEL GRUPPO COME BANCA DEI TERRITORI*
- *LA FUSIONE DELLA BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO ED IL SUCCESSIVO SCORPORO*

PROFILI GIURIDICI

- *CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE*
- *EFFETTI DELLA FUSIONE*

I RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

INTRODUZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione del Sanpaolo IMI S.p.A. (di seguito, anche "SANPAOLO IMI") del 28 febbraio 2006 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. (di seguito, anche "BPDA") nella Vostra società. L'operazione sarà definitivamente approvata, quanto a SANPAOLO IMI, dallo stesso Consiglio di Amministrazione, salva la facoltà dei soci di chiedere, con le modalità meglio illustrate nella presente relazione, che la decisione sia assunta secondo le modalità previste dall'art. 2502, comma 1°, del codice civile.

L'integrazione in SANPAOLO IMI di Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A, società interamente controllata a seguito dell'Offerta pubblica di Acquisto promossa nel 2003 e del successivo esercizio del diritto di acquisto ex art. 111 D. Lgs. 24.2.1998 n. 58, costituisce una fase avanzata del progetto di sviluppo e razionalizzazione delle banche rete del Gruppo, avviato sin dal 2003.

Le motivazioni strategiche e le modalità realizzative dell'operazione sono meglio illustrate nell'ambito della presente relazione.

SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

SANPAOLO IMI: COSTITUZIONE, EVOLUZIONE E SETTORI DI ATTIVITÀ DELLA BANCA E DEL GRUPPO

Il capitale sociale di SANPAOLO IMI S.p.A. è di 5.239.223.740,80 euro, interamente versato, suddiviso in 1.586.967.318 azioni ordinarie e 284.184.018 azioni privilegiate del valore nominale unitario di 2,8 euro.


Il SANPAOLO IMI è Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, che nasce dalla fusione per incorporazione nell'Istituto Bancario San Paolo di Torino dell'Istituto Mobiliare Italiano, perfezionata nel 1998.

Negli anni successivi il Gruppo ha posto in essere significative operazioni di crescita per linee esterne fra le quali l'acquisizione - nel corso del 2000 - del Banco di Napoli, incorporato nel 2002 e la fusione per incorporazione di Cardine Banca, realizzata sempre nel 2002.

In seguito al ridisegno della struttura organizzativa varata il 5 luglio 2005, alla data del 30 settembre 2005 il Gruppo SANPAOLO IMI risulta articolato nei seguenti settori di attività:

- Attività bancaria
- Risparmio e previdenza
- Asset management e International Private Banking
- Funzioni centrali

GRUPPO SANPAOLO IMI



Il Gruppo rappresenta ad oggi una delle maggiori realtà creditizie italiane ed europee. Con una capitalizzazione di borsa che a fine dicembre 2005 si è attestata a 24.729.136.057 euro, SANPAOLO IMI si posiziona tra i primi tre gruppi bancari italiani e si colloca intorno alla venticinquesima posizione in Europa.

Al 30 settembre 2005 la capacità distributiva di SANPAOLO IMI si fonda, in Italia, su una rete di 3.139 sportelli bancari e 4.190 promotori finanziari e, all'estero, su 135 filiali di rappresentanza. I dipendenti del Gruppo sono pari a 43.599 unità.

BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO: COSTITUZIONE ED EVOLUZIONE RECENTE

Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. ha sede sociale in Teramo, Via Mario Capuani n. 99 e Direzione Generale in Pesaro, Via Gagarin n. 216. Il capitale sociale è di Euro 100.636.580,20, interamente versato e diviso in n. 38.706.377 azioni ordinarie nominative da nominali euro 2,60 cadauna.

Socio unico è SANPAOLO IMI.

La Banca Popolare dell'Adriatico è stata costituita sotto forma di società cooperativa a r.l. il 1° luglio 1994, a seguito della fusione per concentrazione tra la Banca Popolare Pesarese e Ravennate e la Banca Popolare Abruzzese Marchigiana.

Nel corso del 1997 la Banca Popolare dell'Adriatico, dopo la trasformazione in società per azioni, entra a far parte del Gruppo Bancario CAER, comprendente Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., Banca Agricola KMECKA Banca S.p.A. e Finemiro Banca S.p.A.

Nel febbraio 2000 dalla fusione di Casse Venete e CAER nasce Cardine Banca SpA, la holding del nuovo "Gruppo Cardine".

Il 1° giugno 2002 viene definita la fusione per incorporazione di Cardine Banca S.p.A. in SANPAOLO IMI SpA.

Alla data del 30 settembre 2005 la rete degli sportelli di BPDA è formata da 145 dipendenze, comprese le filiali specialistiche, ubicate in sette regioni, con una presenza capillare nelle Marche, Abruzzo ed in Romagna; i dipendenti sono 1.149.

LE FINALITA' E LE MODALITA' DELL'INTEGRAZIONE

IL RIORDINO DEL GRUPPO COME BANCA DEI TERRITORI

Nel 2004, il Gruppo SANPAOLO IMI (di seguito "il Gruppo") ha realizzato una prima fase di riordino territoriale - che ha interessato le Banche Rete dell'ex Gruppo-Cardine ed è stata completata nel mese di gennaio 2005 - ispirato al criterio di un unico marchio di riferimento per ogni territorio (principio "una banca - un territorio"). Con il Piano triennale 2006-2008, approvato dal Consiglio di Amministrazione di SANPAOLO IMI in data 25 ottobre 2005, il Gruppo SANPAOLO IMI ha affermato l'adozione di un modello di Banca Nazionale dei Territori, ispirato al medesimo criterio di un unico marchio di riferimento per ogni territorio e volto al rafforzamento del legame tra le singole banche rete e i territori di appartenenza. La presenza di una sola banca del Gruppo per ogni piazza permetterà il miglioramento della qualità del rapporto con la clientela comune, sia accelerando i processi decisionali sia omogeneizzando il livello e la qualità delle proposte commerciali. La

razionalizzazione dei territori permetterà altresì alla Banche interessate una rivisitazione dei presidi commerciali con significativi recuperi di efficienza, comportando un abbattimento dei costi ed un recupero di risorse.

Sulla base di tali criteri e principi, sono state definite le modalità, con particolare riferimento alla "Dorsale Adriatica" e ad alcune zone nel Nord-Est, finalizzate a pervenire al completamento dell'assetto concretante la presenza di una sola banca del Gruppo per ogni area geografica. A tal fine, sono previste alcune operazioni di trasferimento di filiali da effettuarsi in un periodo compreso tra il primo week-end di maggio ed il primo week-end di luglio 2006.

La scelta temporale è condizionata dai tempi di ottenimento delle prescritte autorizzazioni e dalla sincronizzazione dei progetti di intervento organizzativo, informatico e territoriale che vedono già impegnate nel secondo semestre 2006 e nel 2007 le strutture centrali del SANPAOLO IMI nonché le Società negli stessi coinvolte.

LA FUSIONE DELLA BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO ED IL SUCCESSIVO SCORPORA

Per quanto specificamente concerne la c.d. "Dorsale Adriatica" - per tale intendendosi l'area che interessa le regioni Marche, Abruzzo e Molise - l'attuazione del predetto piano di riordino prevede l'individuazione di un'unica realtà giuridica a presidio del relativo territorio, nel quale oggi sono attivi i punti operativi della BPDA e quelli dell'Area Adriatica del SANPAOLO IMI. A tal fine, si intende procedere all'incorporazione in quest'ultimo della BPDA, per provvedere, immediatamente dopo, al conferimento del ramo aziendale costituito dal complesso degli sportelli ubicati nelle predette regioni a favore di una Newco integralmente posseduta dalla Capogruppo, previamente autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, che assumerà la denominazione di "Sanpaolo Banca dell'Adriatico S.p.A."

La nuova società bancaria (che, di fatto, non sarà operativa sino al conferimento) avrà sede in Pesaro. Il capitale sociale iniziale ammonterà ad Euro 6,3 mil. e sarà poi aumentato per effetto del cennato conferimento che avrà ad oggetto anche gli sportelli ubicati in Romagna già appartenenti a BPDA; questi ultimi saranno successivamente trasferiti alla Cassa dei Risparmi di Forlì, nell'ambito del Progetto Romagna approvato dal Consiglio di Amministrazione di SANPAOLO IMI nella riunione del 14 novembre 2005.

All'esito del conferimento, la nuova realtà bancaria, secondo i dati provvisori al 30/11/2005 (milioni di euro), sarà rappresentata da:

Punti Operativi	Risorse	Clienti	Impieghi	AFI
199	1.700	240.693	3.788,8	7.960,3

Saranno invece esclusi dal conferimento e quindi resteranno nell'ambito della rete SANPAOLO IMI, i punti operativi della BPDA situati nelle piazze di Milano, Roma, Città di Castello, Sora di seguito dettagliati:

Punti Operativi	Risorse	Clienti	Impieghi	AFI
8	62	11.593	182,6	381,3

In attuazione del piano di riordino territoriale è inoltre prevista la cessione del ramo d'azienda costituito da n. 3 succursali della BPDA ubicate in Emilia ⁽¹⁾ alla Cassa di

⁽¹⁾ Ubicate in Bologna (via Boldrini 14 e via Lenin 12/D) e in Argenta (via Celleria 45/A).

Risparmio in Bologna S.p.A, cessione che potrà realizzarsi anche prima degli effetti giuridici della fusione.

PROFILI GIURIDICI

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

Appartenendo la totalità delle azioni della Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. all'incorporante l'operazione di fusione per incorporazione verrà realizzata in conformità all'articolo 2505 del codice civile e secondo le modalità e le condizioni contenute nel progetto di fusione. In ragione di ciò non risulta necessario procedere ad emissione e/o assegnazione di nuove azioni e quindi alla determinazione del rapporto di cambio. Inoltre, a seguito della fusione si procederà all'annullamento della totalità delle azioni della società incorporata.

Non sono previste, in connessione o con l'occasione della fusione, modifiche dello statuto della società incorporante.

Poiché all'operazione di fusione partecipano due banche, essa è soggetta alle disposizioni del D. Lgs. 1° settembre 1993, n.385 (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie) ed in particolare, ai sensi dell'art. 57, al provvedimento autorizzativo della Banca d'Italia.

La fusione sarà deliberata dall'organo amministrativo di SANPAOLO IMI, ai sensi dell'art. 16 del relativo Statuto, salva la facoltà dei soci che rappresentino almeno il 5 % del capitale sociale di chiedere, con domanda indirizzata alla Società entro otto giorni dal deposito, presso il Registro delle Imprese, del progetto di fusione, che la decisione sia approvata secondo le modalità previste dall'art. 2502, comma 1°, del codice civile e dunque dall'assemblea degli azionisti.

La fusione sarà deliberata, quanto a Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A., dall'assemblea degli azionisti.

EFFETTI DELLA FUSIONE

La decorrenza degli effetti giuridici della fusione sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art.2504 bis codice civile.

Le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini fiscali, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso al momento della decorrenza degli effetti giuridici della fusione.

Dalla data di efficacia giuridica della fusione la società incorporante assumerà i diritti e gli obblighi della incorporanda.

La fusione non produrrà effetti né sulla composizione dell'azionariato dell'incorporante né sui patti parasociali attualmente vigenti e relativi alla stessa.

Date le caratteristiche dell'operazione di fusione non si determinerà l'insorgenza di un diritto di recesso ex artt. 2437 ss. codice civile.

I RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Ai sensi dell'art. 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, la fusione non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni delle società fuse. Nella determinazione del reddito della società incorporante non si tiene conto del cd. "disavanzo da annullamento" (differenza tra il costo delle azioni della società incorporata annullate per effetto della fusione e il patrimonio netto contabile della stessa società). Inoltre, non sono imponibili nei confronti della società incorporante i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione del disavanzo. I beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

Dando luogo la fusione alla rilevazione di un disavanzo, le riserve in sospensione di imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, iscritte nell'ultimo bilancio della società incorporata non saranno ricostituite. Non risultano riserve in sospensione diverse da quelle tassabili in caso di distribuzione.


Ai fini delle imposte sui redditi, la retroazione al 1° gennaio 2006 degli effetti della fusione è compatibile con il comma 9 dell'art. 172 del TUIR, che ammette tale retrodatazione ad una data non anteriore a quella in cui si sia chiuso l'ultimo bilancio delle società partecipanti alla fusione.

La fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/72, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

Torino, 28 febbraio 2006

SANPAOLO IMI S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Enrico Salza)



Allegato "C" al repertorio n. 108.499/16.817

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 2501 QUINQUIES CODICE CIVILE
SULLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI**

BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A.


IN

SANPAOLO IMI S.P.A.

**BANCA POPOLARE
DELL'ADRIATICO**

SANPAOLO

**BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO SpA
Il Presidente**



INTRODUZIONE

SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

- **BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO: COSTITUZIONE ED EVOLUZIONE RECENTE**
- **SANPAOLO IMI: COSTITUZIONE, EVOLUZIONE E SETTORI DI ATTIVITÀ DELLA BANCA E DEL GRUPPO**

LE FINALITÀ E LE MODALITÀ DELL'INTEGRAZIONE

- **BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO NELL'AMBITO DEL RIORDINO DEL GRUPPO COME BANCA DEI TERRITORI**
- **LA FUSIONE DELLA BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO ED IL SUCCESSIVO SCORPORO**

PROFILI GIURIDICI

- **CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE**
- **EFFETTI DELLA FUSIONE**

BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO SpA
Il Presidente

INTRODUZIONE


Signor Azionista,

il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. (di seguito, anche "BPdA") del 1° marzo 2006 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. nella Capogruppo Sanpaolo IMI SpA.

L'integrazione in SANPAOLO IMI di Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A, società interamente controllata dallo stesso SANPAOLO IMI a seguito dell'Offerta pubblica di Acquisto promossa nel 2003 e del successivo esercizio del diritto di acquisto ex art. 111 D. Lgs. 24.2.1998 n. 58, costituisce una fase avanzata del progetto di sviluppo e razionalizzazione delle banche rete del Gruppo, avviato sin dal 2003.

Le motivazioni strategiche e le modalità realizzative dell'operazione sono meglio illustrate nell'ambito della presente relazione.

BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO SpA
Il Presidente



SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO: COSTITUZIONE ED EVOLUZIONE RECENTE

Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. ha sede sociale in Teramo, Via Mario Capuani n. 99 e Direzione Generale in Pesaro, Via Gagarin n. 216. Il capitale sociale è di Euro 100.636.580,20, interamente versato e diviso in n. 38.706.377 azioni ordinarie nominative da nominali euro 2,60 cadauna.

Socio unico è SANPAOLO IMI SpA.

La Banca Popolare dell'Adriatico è stata costituita sotto forma di società cooperativa a r.l. il 1° luglio 1994, a seguito della fusione per concentrazione tra la Banca Popolare Pesarese e Ravennate e la Banca Popolare Abruzzese Marchigiana.

Nel corso del 1997 la Banca Popolare dell'Adriatico, dopo la trasformazione in società per azioni, entra a far parte del Gruppo Bancario CAER, comprendente Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., Banca Agricola KMECKA Banca S.p.A. e Finemiro Banca S.p.A.

Nel febbraio 2000 dalla fusione di Casse Venete e CAER nasce Cardine Banca SpA, la holding del nuovo "Gruppo Cardine".

Il 1° giugno 2002 viene definita la fusione per incorporazione di Cardine Banca S.p.A. in SANPAOLO IMI SpA.

Alla data del 30 settembre 2005 la rete degli sportelli di BPdA è formata da 145 dipendenze, comprese le filiali specialistiche, ubicate in sette regioni, con una presenza capillare nelle Marche, Abruzzo ed in Romagna; i dipendenti sono 1.149.

SANPAOLO IMI: COSTITUZIONE, EVOLUZIONE E SETTORI DI ATTIVITÀ DELLA BANCA E DEL GRUPPO

Il capitale sociale di SANPAOLO IMI S.p.A. è di 5.239.223.740,80 euro, interamente versato, suddiviso in 1.586.967.318 azioni ordinarie e 284.184.018 azioni privilegiate del valore nominale unitario di 2,8 euro.

Il SANPAOLO IMI è Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, che nasce dalla fusione per incorporazione nell'Istituto Bancario San Paolo di Torino dell'Istituto Mobiliare Italiano, perfezionata nel 1998.


Negli anni successivi il Gruppo ha posto in essere significative operazioni di crescita per linee esterne fra le quali l'acquisizione - nel corso del 2000 - del Banco di Napoli, incorporato nel 2002 e la fusione per incorporazione di Cardine Banca, realizzata sempre nel 2002.

In seguito al ridisegno della struttura organizzativa varata il 5 luglio 2005, alla data del 30 settembre 2005 il Gruppo Sanpaolo IMI risulta articolato nei seguenti settori di attività:

- Attività bancaria
- Risparmio e previdenza
- Asset management e International Private Banking
- Funzioni centrali

BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO SpA
Il Presidente

GRUPPO SANPAOLO IMI



Il Gruppo rappresenta ad oggi una delle maggiori realtà creditizie italiane ed europee. Con una capitalizzazione di borsa che a fine dicembre 2005 si è attestata a 24.729.136.057 euro, SANPAOLO IMI si posiziona tra i primi tre gruppi bancari italiani e si colloca intorno alla venticinquesima posizione in Europa.

Al 30 settembre 2005 la capacità distributiva di SANPAOLO IMI si fonda, in Italia, su una rete di 3.139 sportelli bancari e 4.190 promotori finanziari e, all'estero, su 135 filiali di rappresentanza. I dipendenti del Gruppo sono pari a 43.599 unità.

LE FINALITA' E LE MODALITA' DELL'INTEGRAZIONE

BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO NELL'AMBITO DEL RIORDINO DEL GRUPPO COME BANCA DEI TERRITORI

Nel 2004 il Gruppo SANPAOLO IMI ha avviato un progetto di riordino territoriale ispirato al criterio della presenza di un unico marchio di riferimento per ogni territorio (principio "una banca - un territorio") che ha coinvolto le Banche Rete dell'ex Gruppo Cardine. Tale principio è stato confermato nella formulazione del Piano triennale 2006-2008 del Gruppo con l'adozione di un modello di Banca Nazionale dei Territori che si ispira al medesimo criterio di un unico marchio di riferimento e volto anche al rafforzamento del legame tra le singole banche rete ed i territori di appartenenza.

Sulla base di tali criteri e principi, sono state definite da SANPAOLO IMI le modalità, con particolare riferimento alla "Dorsale Adriatica", per la quale è interessata Banca Popolare dell'Adriatico, finalizzate a pervenire al completamento dell'assetto concretante la presenza di una sola banca del Gruppo per ogni area geografica. A tal fine, è prevista anche un'operazione di trasferimento di filiali di Banca Popolare dell'Adriatico ad altra Banca del Gruppo.

La presenza della sola Banca Popolare dell'Adriatico sul territorio tradizionale di insediamento (Marche - Abruzzo - Molise) permetterà il miglioramento della qualità del rapporto con la clientela comune, grazie all'accelerazione dei processi decisionali e all'omogeneizzazione del livello e della qualità delle proposte commerciali. Si attuerà quindi una rivisitazione dei presidi commerciali con significativi recuperi di efficienza, abbattimento dei costi e recupero di risorse.

La scelta temporale è condizionata dai tempi di ottenimento delle prescritte autorizzazioni e dalla sincronizzazione dei progetti di intervento organizzativo, informatico e territoriale che vedono già impegnate nel secondo semestre 2006 e nel 2007 le strutture centrali del SANPAOLO IMI nonché le Società negli stessi coinvolte, compresa Banca Popolare dell'Adriatico.

LA FUSIONE DELLA BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO ED IL SUCCESSIVO SCORPORO

Per quanto specificamente concerne la c.d. "Dorsale Adriatica" - per tale intendendosi l'area che interessa le regioni Marche, Abruzzo e Molise - l'attuazione del predetto piano di riordino prevede l'individuazione di un'unica realtà giuridica a presidio del relativo territorio, nel quale oggi sono attivi i punti operativi della Banca Popolare dell'Adriatico e quelli dell'Area Adriatica del SANPAOLO IMI. A tal fine, si procederà all'incorporazione della Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. in SANPAOLO IMI, affinché la Capogruppo

BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO SpA
Il Presidente

possa provvedere, immediatamente dopo, al conferimento del ramo aziendale costituito dal complesso degli sportelli ubicati nelle predette regioni a favore di una Newco integralmente posseduta dalla Capogruppo, previamente autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, che assumerà la denominazione di "Sanpaolo Banca dell'Adriatico S.p.A."

La nuova società bancaria (che, di fatto, non sarà operativa sino al conferimento) avrà sede in Pesaro. Il capitale sociale iniziale ammonterà ad Euro 6,3 milioni e sarà poi aumentato per effetto del cennato conferimento che avrà ad oggetto anche gli sportelli ubicati in Romagna già appartenenti a BpdA; questi ultimi saranno successivamente trasferiti alla Cassa dei Risparmi di Forlì, nell'ambito del Progetto Romagna..

All'esito del conferimento, la nuova realtà bancaria, secondo i dati provvisori al 30/11/2005 (milioni di euro), sarà rappresentata da:

Punti Operativi	Risorse	Clienti	Impieghi	AFI
199	1.700	240.693	3.788,8	7.960,3

Saranno invece esclusi dal conferimento e quindi resteranno nell'ambito della rete SANPAOLO IMI, i punti operativi della BPdA situati nelle piazze di Milano, Roma, Città di Castello, Sora di seguito dettagliati:

Punti Operativi	Risorse	Clienti	Impieghi	AFI
8	62	11.593	182,6	381,3

In attuazione del piano di riordino territoriale è inoltre prevista la cessione da parte della Banca Popolare dell'Adriatico del ramo d'azienda costituito da n. 3 punti operativi ubicati in Emilia (ubicate in Bologna: Via Boldrini 14 e Via Lenin 12/D - in Argenta Provincia di Ferrara, Via Celletta 45/A) alla Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A..

PROFILI GIURIDICI

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

Appartenendo la totalità delle azioni della Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. all'incorporante l'operazione di fusione per incorporazione verrà realizzata in conformità all'articolo 2505 del codice civile e secondo le modalità e le condizioni contenute nel progetto di fusione. In ragione di ciò non risulta necessario procedere ad emissione e/o assegnazione di nuove azioni e quindi alla determinazione del rapporto di cambio. Inoltre, a seguito della fusione si procederà all'annullamento della totalità delle azioni della società incorporata.

Non sono previste, in connessione o con l'occasione della fusione, modifiche dello statuto della società incorporante.

Poiché all'operazione di fusione partecipano due Banche, essa è soggetta alle disposizioni del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie) ed in particolare, ai sensi dell'art. 57, al provvedimento autorizzativo della Banca d'Italia.

BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO SpA
Il Presidente

La fusione sarà deliberata, quanto a Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A., dall'assemblea dell'unico azionista.

EFFETTI DELLA FUSIONE

La decorrenza degli effetti giuridici della fusione sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 bis codice civile.

Le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini fiscali, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso al momento della decorrenza degli effetti giuridici della fusione.

Dalla data di efficacia giuridica della fusione la società incorporante assumerà i diritti e gli obblighi della incorporanda.

Date le caratteristiche dell'operazione di fusione non si determinerà l'insorgenza di un diritto di recesso ex artt. 2437 ss. codice civile.

BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO SpA
Il Presidente